

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 18/12/2024

FATTO

Parte ricorrente, ha riferito di aver stipulato due contratti di finanziamento, nello specifico un contratto di cessione del quinto dello stipendio (da ora Contratto 1), sottoscritto in data 16/07/2020 ed estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2024, e un il contratto di prestito con delegazione di pagamento (da ora Contratto 2), stipulato in data 29/07/2020 ed estinto anticipatamente anch'esso nel mese di ottobre 2024. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 04/10/2024 e non avendo ottenuto piena soddisfazione in sede di conteggio estintivo, si è rivolta all'Arbitro chiedendo per entrambi i contratti il rimborso di tutti i costi *upfront* per un ammontare pari a €1.880,00 relativi al Contratto 1 e ad € 386,80 relativi al Contratto 2; la rimodulazione/annullamento dei costi di estinzione anticipata per € 234,04; il ricalcolo degli interessi con metodo proporzionale (non di curva).

Parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti in controversia, ha rappresentato, in via preliminare, che il procedimento deve essere sospeso in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, in occasione di una controversia volta ad accertare e dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF, ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio.

Ha in seguito affermato che entrambi i contratti e i relativi moduli SECCI sono chiari nel sancire che solo i *"costi di incasso rate"* e le *"commissioni di gestione"* maturano nel corso del tempo e sono, pertanto, rimborsabili, rimanendo, invece, a carico del cliente le

“*commissioni di attivazione*”, le “*provvigioni per l'intermediario del credito*” e l’“*imposta di bollo*”, in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'intermediario ha riferito di aver rimborsato la quota non maturata delle commissioni *recurring* con riferimento al Contratto 2, mentre nulla è dovuto relativamente al Contratto 1 che non prevede commissioni ripetibili. Ha chiarito che le commissioni di attivazione di entrambi i finanziamenti hanno natura *upfront* e che i costi di intermediazione si riferiscono al compenso per l'attività del soggetto distributore, al quale il cliente deve indirizzare la richiesta di rimborso.

Ha inoltre ricordato che la CGUE, con sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023, ha confermato la non rimborsabilità dei costi considerati *upfront*, affermando che il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring*. In tal senso si pongono i più recenti interventi del legislatore in materia e molteplici pronunce della giurisprudenza ordinaria ivi compresa la citata ordinanza di sospensione del giudizio emanata dal Giudice di Pace di Palermo, nonché le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia.

Da ultimo, l'intermediario ha rappresentato che alcun rimborso è dovuto a titolo di commissione di estinzione anticipata, posto che la stessa è stata applicata in conformità all'art. 125-sexies TUB e che parte ricorrente si è limitata ad affermarne l'illegittimità, senza fornire alcuna prova in proposito. Parimenti, nessun ricalcolo degli interessi è dovuto, in quanto i contratti evidenziano che il metodo proporzionale è riferito alle sole commissioni *recurring*, mentre gli interessi vengono rimborsati al TAN contrattuale come da conteggi estintivi.

Parte resistente ha chiesto in via preliminare, di sospendere il presente ricorso in conseguenza della sospensione del procedimento sopra richiamato e conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea da parte del GDP di Palermo. In via principale e nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e legittimità dei rimborsi già effettuati.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “*alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*”.

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. *Decreto Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “*rispetto*

del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, occorre preliminarmente valutare la richiesta di sospensione del procedimento avanzata da parte resistente, la quale ha allegato l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. A prescindere dalla rilevanza o meno della litispendenza in questi casi, non risultando documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la richiesta dell'intermediario resistente non può essere accolta.

Passando al merito del presente ricorso, si procede all'analisi dei singoli contratti in controversia separatamente.

Contratto 1. Risulta agli atti copia integrale del contratto contenente la descrizione degli oneri applicati al finanziamento che consistono in "*Commissioni di attivazione*" e "*Provvigioni all'intermediario del credito*". È stato altresì prodotto il conteggio estintivo dal quale si evince l'avvenuto pagamento di n. 50 rate su 120 complessive. Dal conteggio risulta l'abbuono degli interessi corrispettivi e un addebito di € 234,04 a titolo di commissione di estinzione anticipata. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. A questo proposito, si ricorda che l'ABF ha già avuto modo di affermare che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex. *multis* Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023). Non è quindi accoglibile l'eccezione sollevata da parte resistente di carenza di legittimità passiva con riferimento alla domanda di restituzione delle provvigioni pagate per l'intermediario del credito.

Le commissioni contrattuali sono valutate entrambe *upfront*. La commissione di attivazione si riferisce ad attività svolte durante la fase preliminare alla stipula del contratto; parimenti, le provvigioni per l'intermediario del credito si riferiscono ad attività prestate sino all'erogazione del prestito, secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico

conferito dal cliente (Collegio di Torino n. 7421/2023; n. 8791/2023; n. 563/2024; Collegio di Roma, decisione n. 718/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 959/2024; Collegio di Bari, decisione n. 12334/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 1166/2024; Collegio di Milano, decisione n. 6372/2022; Collegio di Napoli, decisioni nn. 12782/2023 e 10/2024). Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,49%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,85%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni di attivazione				1.420,80	Upfront	35,85%	509,32	0,00	509,32
commissioni per intermediazione del credito				444,00	Upfront	35,85%	159,16	0,00	159,16
									0,00
Totale				1.864,80					668,48

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 668,48) non coincide con la somma richiesta da parte ricorrente (€ 1.880,80) poiché quest'ultima ha domandato sia il rimborso integrale delle commissioni non ricorrenti applicate in contratto, sia il rimborso degli oneri erariali. In proposito, si rappresenta che l'attuale testo dell'art. 11-octies, co. 2 del D.L. 73/2021 (convertito dalla L. 106/2021) esclude espressamente la retrocedibilità delle imposte.

Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata e il rimborso degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis*.

La richiesta di rimborso della commissione di estinzione non appare fondata e supportata da adeguata allegazione che provi le ragioni per le quali sarebbe priva di ragionevole giustificazione, dal momento che corrisponde alla previsione legale di equo indennizzo entro i limiti dell'1% del capitale residuo che, al momento dell'estinzione, è di importo superiore a €10.000,00 (Collegio di Coordinamento decisioni nn. 5909/2000 e 11679/2021; Collegio di Torino, decisione n. 2051/2024; Collegio di Bari, decisione n. 7148/2023; Collegio di Milano, decisione n. 6055/2023).

Parimenti, la richiesta di rimborso degli interessi secondo il metodo proporzionale (non di curva) non può essere accolta poiché, secondo quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nelle pronunce n. 6885 e 6888 del 03/05/2022, in ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "*alla francese*", si deve procedere al ricalcolo con il criterio del "*pro rata temporis*" solo qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata presentino profili di ambiguità. Tuttavia, nello schema contrattuale in esame, non parrebbero emergere ambiguità nella formulazione della clausola che disciplina l'estinzione anticipata.

Contratto 2. Il contratto è stato estinto anticipatamente dopo l'avvenuto pagamento di n. 50 rate su 120 complessive, riconoscendo a parte ricorrente l'abbuono degli interessi non

maturati e un rimborso di € 143,50 a titolo di *“rimborso Costi Amministrazione”*. Gli oneri gravanti sul prestito consistono in *“Commissioni di attivazione”*, *“Costi di incasso rate”* e *“Provvigioni all'intermediario del credito”*, come risulta dalla copia del contratto versata agli atti. Si fa presente che la richiesta della parte ricorrente sembra fondarsi esclusivamente sul mancato rimborso dei costi applicati al contratto in ragione dell'estinzione anticipata; tuttavia, nella quantificazione della richiesta la stessa sembra aver considerato l'importo integrale di commissioni di attivazione (€ 247,20), provvigioni dell'intermediario del credito (€ 123,60) e imposta di bollo.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. È stata altresì versata in atti copia dell'atto di conferimento dell'incarico. Le commissioni contestate sono classificate *upfront*, seguendo i criteri adottati dal Collegio di Torino su analoga modulistica contrattuale e l'orientamento condiviso degli altri Collegi territoriali (Collegio di Torino n. 7421/2023; n. 8791/2023; da ultimo anche n. 563/2024; Collegio di Roma, decisione n. 718/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 959/2024; Collegio di Bari, decisione n. 12334/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 1166/2024; Collegio di Milano, decisione n. 6372/2022; Collegio di Napoli, decisioni nn. 12782/2023 e 10/2024), valendo le medesime considerazioni sopra riportate in merito all'eccezione di parte resistente sulle commissioni all'intermediario del credito.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,82%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,00%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni di attivazione				247,20	Upfront	36,00%	88,99	0,00	88,99
commissioni per intermediazione del credito				123,60	Upfront	36,00%	44,49	0,00	44,49
Totale				370,80					133,48

Campi da valorizzare
Campi calcolati

L'importo come sopra calcolato (€ 133,48) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 386,80) poiché quest'ultima ha domandato sia il rimborso integrale delle commissioni non ricorrenti applicate in contratto, sia il rimborso degli oneri erariali.

In proposito, si rappresenta che l'attuale testo dell'art. 11-octies, co. 2 del D.L. 73/2021 (convertito dalla L. 106/2021) esclude espressamente la retrocedibilità delle imposte.

Per la domanda di rimborso degli interessi corrispettivi secondo il criterio proporzionale, si rinvia a quanto sopra evidenziato con riferimento al Contratto 1.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, si osserva che il rimborso complessivamente dovuto alla parte ricorrente a titolo di oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento è pari a € 801,96 (668,48+ 133,48).

La parte ricorrente non ha domandato il rimborso degli interessi legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 802,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA